

## **Parere n.37 del 16/9/2014**

### **PREC 21/14/L**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla EDIL FAB S.r.l – Procedura aperta per l'appalto, a corpo, dei lavori di costruzione dei laboratori di ricerca industriale destinati al Tecnopolo di Forlì-Cesena con relative opere di urbanizzazione – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso- Importo a base d'asta: euro 2.240.000,00- S.A.: Comune di Forlì.

**Art. 70, comma 10, d.lgs. n. 163/2010. Art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207/2010. Sopralluogo.**

### **Il Consiglio**

#### **Considerato in fatto**

In data 21 gennaio 2014 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe con la quale la Edil Fab S.r.l ha chiesto un parere in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara aperta per l'appalto, a corpo, dei lavori di costruzione dei laboratori di ricerca industriale destinati al Tecnopolo di Forlì-Cesena con relative opere di urbanizzazione, adottato nei suoi confronti perché non ha provveduto ad eseguire il sopralluogo per la visione del progetto presso gli uffici comunali, previsto come obbligatorio dalla *lex specialis* di gara.

L'istante sostiene che tale adempimento non fosse necessario visto che il progetto è visionabile, in quanto disponibile sul sito internet della stazione appaltante tra gli atti della procedura di gara. Nel bando di gara la stazione appaltante ha previsto, alla Sezione VI, l'obbligatorietà del sopralluogo ai fini della presa visione degli elaborati di progetto da effettuare tassativamente entro il 3 gennaio 2014 e previo appuntamento con i tecnici comunali. Tale adempimento è confermato anche nelle "Norme di gara" che, al paragrafo 6 intitolato "Visione obbligatoria del progetto", prevedono: "Per la formulazione dell'offerta e per l'ammissione alla gara, l'impresa è obbligata ad effettuare la visione obbligatoria del progetto entro il termine tassativo del 3 (tre) gennaio 2014, prendendo preliminare appuntamento con l'Ufficio Tecnico Comunale". La Edil Fab S.r.l. ha contestato, durante il periodo di pubblicazione del bando di gara, con proprie lettere del 16 dicembre 2013 e del 19 dicembre 2013, la previsione di detto adempimento ritenendo che la disponibilità del progetto sul sito internet del Comune rendesse superfluo l'obbligo di recarsi presso gli uffici comunali nonché inutilmente oneroso e passibile di turbativa d'asta. In risposta alle lettere pervenute, la stazione appaltante, con nota del 19.12.2013, ha motivato la necessità del sopralluogo, confermando di ritenere legittime le prescrizioni della *lex specialis* di gara, in particolare evidenziando: "Tale necessità, riscontrata opportuna dal responsabile del procedimento, è stata indicata come necessaria dal Dirigente del servizio competente per l'esecuzione dell'opera e espressamente approvata dall'Amministrazione Comunale con provvedimento deliberativo di Giunta n. 327 del 21.11.2013. L'obbligo di esecuzione della presa visione degli elaborati di progetto, ben valutato in ragione di caratteristiche e peculiarità presenti in quest'appalto, è stato ritenuto indispensabile al fine di garantire questo Comune, stazione appaltante, della effettiva conoscenza e perfetta comprensione da parte degli operatori economici di aspetti specifici e essenziali da tenere in attenta considerazione nell'elaborazione dell'offerta e non facilmente apprezzabili dalla documentazione progettuale in tutta la loro importanza senza preventiva adeguata illustrazione". Con provvedimento del 10.01.2014, come da verbale della seduta della commissione di gara datato 9.01.2014, la Edil Fab S.r.l. è stata esclusa dalla gara in ragione dell'omesso sopralluogo ai fini della presa visione del progetto e del mancato riscontro, tra le dichiarazioni rese con l'offerta, dell'attestato di presa visione degli elaborati di progetto.

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 12 febbraio 2014, sono pervenute memorie dalla Edil Fab S.r.l e dal Comune di Forlì.

## **Ritenuto in diritto**

La questione oggetto dell'istanza di parere presentato dalla Edil Fab S.r.l. concerne la legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto, adottato per l'omesso sopralluogo presso gli uffici comunali, previsto come obbligatorio dal bando, ai fini della presa visione del progetto, allorquando il progetto risulti pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e, quindi, possa essere visionato dall'operatore economico così da potersi ritenere sufficiente, ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, la trasmissione della dichiarazione di presa visione del progetto medesimo.

La normativa di settore prevede che, nelle procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici, il sopralluogo funzionale alla predisposizione delle offerte abbia per oggetto anche la documentazione allegata al capitolato d'onere. Infatti, l'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 163/2010 ammette espressamente che la stazione appaltante preveda che "..... le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onere". Inoltre, l'art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 prescrive a riguardo: "L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto (...)". Anche il Regolamento comunale dei contratti, adottato dal Comune di Forlì con deliberazione C.C. n. 82/2009, prevede all'art. 11, comma 2: "In relazione alla tipologia dei lavori o servizi da eseguire e per avere maggiore certezza di offerte debitamente ponderate, l'ammissibilità alla gara può essere subordinata all'avvenuta effettuazione, da parte del concorrente, del sopralluogo obbligatorio nel sito ove si svolgerà l'appalto e/o alla visione obbligatoria, presso l'ufficio competente, degli elaborati di progetto. In entrambi i casi la ditta concorrente acquisisce l'attestato a comprova dell'avvenuto adempimento, sottoscritto dall'incaricato comunale".

In merito al mancato sopralluogo, la determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ha indicato con riferimento all'appalto di lavori pubblici: "La mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori integra, al contempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106, comma 2) ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta. In base all'art. 106, comma 2, del Regolamento, infatti, l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici «è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto ... Il citato art. 106, comma 2 – diversamente da quanto disposto dall'art. 119 del Regolamento in tema di formalità da osservarsi in caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari - non prescrive espressamente l'esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo; si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell'offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. .. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l'esclusione del concorrente. ”.

In considerazione della disciplina dettata dalle norme richiamate, alla luce anche delle indicazioni

contenute nella Determina AVCP n. 4/2012, la prescrizione della *lex specialis* relativa all'obbligatorietà del sopralluogo presso gli uffici comunali ai fini della presa visione dei documenti progettuali, deve ritenersi legittima. Con riferimento poi al caso di specie, la previsione del bando di gara appare tanto più giustificata in ragione dell'illustrazione della documentazione che è stata offerta agli operatori economici da parte degli incaricati comunali in sede di sopralluogo, come risulta approfonditamente evidenziato nella memoria trasmessa dalla stazione appaltante che ha richiamato le principali circostanze particolari che la stessa ha ritenuto indispensabile illustrare in sede di sopralluogo. La stazione appaltante ha motivato, infatti, l'introduzione dell'adempimento in esame nella procedura di gara richiamando la necessità di avere garanzie in ordine alla certa conoscenza e comprensione, da parte degli operatori economici, di aspetti specifici ed essenziali della documentazione progettuale da tenere in debita considerazione per l'elaborazione e la predisposizione dell'offerta, di non facile o completo apprezzamento senza un'adeguata illustrazione. Si aggiunga che, come indicato nel provvedimento di esclusione e non contestato dall'istante nella memoria trasmessa, la commissione di gara verificava anche l'assenza della dichiarazione resa dal concorrente in ordine alla presa visione degli elaborati progettuali predetti.

Pertanto, nel caso di specie si ritiene legittimo il provvedimento di esclusione della Edil Fab S.r.l. dalla procedura di gara in oggetto non avendo l'impresa compiuto il sopralluogo richiesto come obbligatorio dal bando e non avendo conseguentemente presentato l'attestato di presa visione richiesto sempre a pena di esclusione.

Tutto quanto sopra considerato,

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione adottato nei confronti della Edil Fab S.r.l sia legittimo.

Il Presidente Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 settembre 2014

Il Segretario Maria Esposito